

CONVENZIONE

**PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI DETTAGLIO IN MATERIA DI
INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE A RISCHIO DI GRAVE MARGINALITÀ
SOCIALE E AL CONTRASTO DELLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA**

TRA

la Provincia Autonoma di Trento (di seguito Provincia) (C.F./P.IVA 00337460224),
_____ con sede
legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da
_____, nato/a a _____ il
_____;

e

_____, (di seguito soggetto
realizzatore) con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____,
rappresentata da _____, nato/a a _____ il
_____;

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche sociali n.....di data..... è stato avviato il procedimento trasparente di co-progettazione finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto di dettaglio, in materia di inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017;

- che con la sopra citata determinazione è stato approvato, tra l'altro, l'Avviso pubblico di partecipazione al procedimento trasparente di co-progettazione finalizzato alla definizione e alla realizzazione di un progetto di dettaglio, in materia di inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017.

- che la Provincia ha proceduto a raccogliere le domande di partecipazione al procedimento di co-progettazione;

- che a seguito dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento, sulla base delle domande pervenute nei termini e con le modalità dell'avviso pubblico, è stato avviato il Tavolo di co-progettazione con i rappresentanti degli enti partecipanti;

- che il procedimento di co-progettazione si è concluso con provvedimento n.....di data....., con la quale è stato, inoltre, approvato il progetto di dettaglio e la Relazione motivata del Responsabile del procedimento;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra la Provincia e, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2 e contenute nel progetto di dettaglio, nell'ambito degli obiettivi generali 1 e 2 indicati nel progetto di massima (allegato C all'Avviso di co-progettazione, in materia di inclusione sociale delle persone a rischio di grave marginalità sociale e al contrasto della condizione di senza dimora, ai sensi dell'art. 55 del d. lgs. n. 117/2017, definito all'esito del procedimento di co-progettazione, allegato alla presente Convenzione, che ne forma parte integrante, da attuare nel territorio provinciale.

ART. 2

ATTIVITA'

Le attività oggetto di implementazione, nell'ambito degli obiettivi generali 1 e 2, sono:

- 1)
- 2)
- 3)

ART. 3

OBBLIGHI IN CAPO AL SOGGETTO REALIZZATORE

Nella realizzazione delle attività individuate ai sensi dell'art. 2, il soggetto realizzatore:

- a) esegue esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza;
- b) invia alla Provincia i dati necessari per predisporre i report da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Autorità di Gestione (di seguito Adg), i consuntivi ed altri documenti richiesti dalla presente Convenzione;
- c) invia, secondo le modalità e la tempistica previste dai Sistemi di Gestione e Controllo (SIGECO) del P.N. adottato dall'AdG, e in accordo con la Provincia, i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per ciascuna operazione;
- d) assicura una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività

approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione (controlli di primo livello), al monitoraggio, alla valutazione delle attività, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo sul Piano Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, secondo quanto disposto dall'art. 82 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

e) invia alla Provincia tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi;

f) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela delle persone con disabilità;

g) informa la Provincia tempestivamente di ogni evento di cui venga a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;

h) avvia ed attua l'insieme delle operazioni necessarie correlate alle azioni di cui alla presente Convenzione ed al progetto allegato;

i) informa la Provincia delle eventuali modifiche ritenute da apportare al budget di progetto;

j) invia alla Provincia tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione del progetto;

k) assicura il rispetto dei principi orizzontali – Sviluppo sostenibile, parità opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne - e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, aiuti di stato (nei casi pertinenti) ed informazione e pubblicità, nonché quanto previsto dalla normativa comunitaria, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione dei Programmi;

l) partecipa, per tutta la durata dell'accordo di collaborazione, ai momenti di confronto organizzati al fine di coordinare e monitorare le attività;

m) garantisce ai volontari impiegati nella realizzazione delle attività idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte ai fini della presente convenzione, nonché una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose proprie e/o di terzi in dipendenza dell'espletamento delle attività svolte ai sensi della presente convenzione. Le suddette coperture assicurative dovranno essere garantite per tutto il periodo di validità della presente convenzione e sono a carico del finanziamento di cui all'art. 6.

n) assicura che vengano effettuate spese ammissibili sostenute entro e non oltre il 30 giugno 2029, o altra data in caso di eventuali proroghe. A tal fine le spese dichiarate devono essere legittime e regolari oltre che conformi alle norme in materia di costi ammissibili e di rendicontazione di cui alla lett. o);

o) rispetta le modalità di rendicontazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, all'Avviso "INtegra", al Manuale delle procedure dell'autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alle Linee guida di rendicontazione e/o nel Manuale dei Beneficiari che l'Adg adotterà a valere su PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027.

Gli obblighi di cui alle lettere dalla b) alla d), nonché le modalità di rendicontazione stabilite dall'Avviso "INtegra" e alle Linee guida di rendicontazione e/o nel Manuale dei Beneficiari che l'Adg adotterà a valere su PN Inclusione e Lotta alla povertà 2021-2027 si intendono posti in capo al soggetto realizzatore con esclusivo riferimento allo svolgimento delle attività progettuali finanziate a valere sull'Avviso "INtegra" nel caso di approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del progetto di dettaglio presentato dalla Provincia a valere sull'Avviso medesimo.

ART. 4

OBBLIGHI IN CAPO ALLA PROVINCIA

Nella realizzazione delle attività individuate ai sensi dell'art. 2, la Provincia:

- a) informa i soggetti realizzatori di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- b) assicura, anche attraverso specifiche istruzioni, l'indirizzo ed il coordinamento delle attività;
- c) assicura che il finanziamento ricevuto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sia riassegnato, per la loro parte, ai soggetti realizzatori senza alcun ritardo ingiustificato;
- d) è responsabile della corretta e tempestiva ripartizione del finanziamento ricevuto tra tutti i soggetti realizzatori ed è tenuto a conservare la relativa documentazione; è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (inclusa la documentazione contabile dei soggetti realizzatori), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi;
- e) predispone proprie procedure di controllo interno, proporzionate alla dimensione e alla natura dell'organismo, secondo quanto disposto dalla nota EGESIF_14-0012_02 del 17/09/2015, "Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione";
- f) comunica ai soggetti realizzatori in modo puntuale i dati e le informazioni necessarie per assolvere all'obbligo di cui all'art. 3 lett. b);
- g) individua un responsabile che si occuperà sia degli aspetti organizzativi e funzionali, sia del monitoraggio dell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro ed incontri periodici.

Gli obblighi di cui alle lettere dalla c) alla f) si intendono posti in capo alla Provincia con esclusivo riferimento allo svolgimento delle attività progettuali finanziate a valere sull'Avviso "INtegra" nel caso di approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del progetto di dettaglio presentato dalla Provincia a valere sull'Avviso medesimo.

ART. 5

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Per tutta la durata di validità della convenzione così come stabilita all'art. 7, a cadenze prefissate o su richiesta da parte di uno dei soggetti sottoscrittori dell'accordo di collaborazione, sono previsti momenti di confronto, al fine di:

- coordinare, sostenere e facilitare le varie attività realizzative, favorendo il loro rapporto-legame con il contesto territoriale di riferimento, sia in termini di zona che di reti di relazioni e opportunità;
- monitorare lo svolgimento delle attività;
- regolare e contribuire al buon andamento delle attività, attraverso il necessario supporto tecnico-amministrativo e gestionale;

- gestire funzioni complementari (es. messa a disposizione di spazi, messa in rete delle azioni con soggetti già presenti sul territorio).

ART. 6

FINANZIAMENTO, RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE E RECUPERO

Al soggetto realizzatore viene riconosciuto un finanziamento di importo massimo pari ad euro (..... annuale) per la realizzazione delle attività progettate.

L'erogazione del finanziamento avverrà nel limite dell'importo sopra indicato, per ciascuna annualità e per gli esercizi finanziari 2025, 2026, 2027 e 2028, nelle seguenti modalità:

- prima tranche, a titolo di acconto, pari al 40% dell'importo annuale, entro il 31 gennaio;
- seconda tranche, a titolo di secondo acconto, pari al 30% dell'importo annuale, entro il 31 agosto e previa presentazione, entro il 31 luglio, della rendicontazione delle attività espletate fino al 30 giugno;
- terza tranche, che costituisce il saldo del finanziamento, entro il 31 marzo previa presentazione, entro il 31 gennaio, della rendicontazione delle attività espletate nel secondo semestre dell'anno precedente.

L'erogazione del finanziamento per l'annualità riferita all'esercizio finanziario 2029 avverrà secondo le seguenti modalità:

- prima tranche, a titolo di acconto, pari al 40% dell'importo annuale, entro il 31 gennaio;
- seconda tranche, che costituisce il saldo del finanziamento, a seguito della presentazione della rendicontazione delle attività relative all'annualità riferita all'esercizio finanziario 2029, ovvero, nel caso di approvazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del progetto di dettaglio presentato dalla Provincia a valere sull'Avviso "INtegra", in seguito all'approvazione da parte dell'Adg delle spese rendicontate e caricate dalla Provincia Autonoma di Trento nel gestionale Multifondo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Eventuali somme erogate e non utilizzate saranno oggetto di recupero.

Il finanziamento così come sopra quantificato non potrà comunque superare il 100% delle spese sostenute dal soggetto realizzatore, così come previsto nell'avviso pubblico di co-progettazione.

ART. 7

DURATA

La presente convenzione è valida dal momento della sua sottoscrizione sino al 30 giugno 2029, come previsto dal progetto definitivo allegato.

È fatta salva la possibilità, per le parti, di prorogare il termine di conclusione, al massimo fino al 31 dicembre 2029.

È fatta altresì salva la possibilità, per le parti, di prorogare ulteriormente i termini di cui al punto precedente, in considerazione dell'eventuale proroga, disposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dei termini di realizzazione delle attività finanziate a valere, sull'Avviso "INtegra".

ART. 8

CAUSE DI RISOLUZIONE

Qualora la Provincia riscontri inadempienze rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, le stesse verranno contestate per iscritto con fissazione di un termine per l'adempimento.

Qualora l'inadempimento si protraesse oltre il suddetto termine, la convenzione si considera risolta e saranno riconosciute e debitamente rendicontate le spese sostenute fino alla data di contestazione. La decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del regolamento è causa di risoluzione della convenzione; in tal caso saranno riconosciute e debitamente rendicontate le spese sostenute fino alla data di decadenza.

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Provincia.

Le parti possono sciogliere la presente Convenzione per mutuo consenso.

ART. 9

RIMODULAZIONI E COMPENSAZIONI FINANZIARIE TRA I SOGGETTI REALIZZATORI

Eventuali rimodulazioni o compensazioni di risorse finanziarie tra diversi soggetti realizzatori sono consentite su accordo, raggiunto nell'ambito dei momenti di confronto di cui all'art. 5, di tutte le parti e comunque nel limite del finanziamento complessivo.

ART. 10

MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere oggetto di modifica o integrazione anche mediante scambio di corrispondenza.

ART. 11

CONTROVERSIE

Eventuali controversie non definite in via bonaria saranno devolute alla competenza del foro di Trento, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

ART. 12

REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura della parte che vi abbia interesse. Le spese di registrazione e di bollo della presente convenzione sono a carico del soggetto realizzatore.

ART. 13

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Allegati:

-

Data

Firma legale rappresentante

Firma legale rappresentante

Provincia autonoma di Trento

Soggetto realizzatore